



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7111 del 2021, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Giovanna Lanzino, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lipani, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;

nei confronti

Chiara Putzolu, Maria Rosaria Molfetta, Francesco De Simone, Mario Pizzuti, non
costituiti in giudizio;

Gabriele Marini, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Del Federico,
Antonio Mezzanotte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio Laura Rosa in Roma, via Francesco Denza, 10;

per l'annullamento,

quanto al ricorso introduttivo:

a) del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. AGE.AGEDC001.REGISTRO_UFFICIALE.0173327.30-06-2021-U del 30.6.2021, della cui adozione è stata data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale, Concorsi ed esami, n. 52 del 2.7.2021, con cui è stata approvata la graduatoria di merito, riportata nell'allegato A, della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia, di cui al bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, nella parte in cui la ricorrente non è stata inclusa nell'elenco dei vincitori, non essendole stata riconosciuto il titolo, pacificamente posseduto, che da diritto a beneficiare della riserva di cui all'art. 1 comma 2° del bando; b) degli allegati A e B del provvedimento sub a), sempre nella parte in cui la ricorrente non è stata inclusa nell'elenco dei vincitori, non essendole stata riconosciuto il titolo di riserva; c) se e per quanto occorra, dell'art. 9 del bando del 29.10.2010 ove lo stesso debba essere interpretato nel senso dell'obbligatorietà della produzione della documentazione attestante il possesso del detto titolo di riserva anche nel caso in cui la stessa sia formata ed in possesso della medesima Agenzia delle Entrate; d) per quanto di interesse, dei provvedimenti di nomina e di assunzione in servizio dei vincitori del medesimo concorso; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente; nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente a beneficiare della riserva di cui all'art. 1 del bando della procedura.

E, quanto ai motivi aggiunti,

a) del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. AGE.AGEDC001.REGISTRO_UFFICIALE.0198385.22-07-2021-U del 22.7.2021, avente ad oggetto "Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione

pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia”, con il quale sono state apportate modifiche nella graduatoria di merito (approvata con atto n. 173327/2021), riportata nell'allegato A e nell'elenco dei vincitori elencati nell'allegato B, nella parte in cui la ricorrente non è stata inclusa nell'elenco dei vincitori, non essendole stata riconosciuto il titolo, pacificamente posseduto, che da diritto a beneficiare della riserva di cui all'art. 1 comma 2° del bando; b) degli allegati A e B del provvedimento sub a), sempre nella parte in cui la ricorrente non è stata inclusa nell'elenco dei vincitori, non essendole stata riconosciuto il titolo di riserva; c) se e per quanto occorra, dell'art. 9 del bando del 29.10.2010 ove lo stesso debba essere interpretato nel senso dell'obbligatorietà della produzione della documentazione attestante il possesso del detto titolo di riserva anche nel caso in cui

la stessa sia formata ed in possesso della medesima Agenzia delle Entrate; d) per quanto di interesse, dei provvedimenti di nomina e di assunzione in servizio dei vincitori del medesimo concorso; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente; nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente a beneficiare della riserva di cui all'art. 1 del bando della procedura. nel ricorso n. RG 7111/2021.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Rilevata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio relativamente al ricorso di cui in epigrafe e ai successivi motivi aggiunti, all'uopo autorizzando parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, dei successivi atti di motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento nonché dell'indicazione dei controinteressati da individuarsi nei soggetti utilmente collocati nella avversata graduatoria, incumbente questo da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione se anteriore del presente decreto

con deposito della relativa prova nel termine ulteriore di giorni 10, decorrenti dal primo adempimento.

P.Q.M.

Ordina alla parte ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini indicati in parte motiva.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 6 aprile 2022.

Il Presidente
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO